

UISP LEGA NAZIONALE NUOTO REGOLAMENTO DISCIPLINARE PALLANUOTO

Articolo 1. COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** è delegata alla decisione sui provvedimenti e sul rispetto del presente Regolamento e del Regolamento Tecnico delle singole Manifestazioni.

Tale Commissione è nominata dalla Presidente della Lega Nuoto Nazionale.

L'organo di Appello è individuato nella Direzione della Lega Nuoto Nazionale.

Gli interessati hanno la possibilità di ricorrere in appello, avverso le decisioni adottate dalla Commissione Giudicante, entro e non oltre sette giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti sul sito della Lega Nuoto, presentando un ricorso dettagliato e motivato alla Direzione della Lega Nuoto.

Il ricorso dovrà essere spedito alla UISP Lega Nazionale Nuoto mediante raccomandata a.r. all'indirizzo via Riva Reno - Bologna, anticipata via email a palla.nuoto@uisp.it, e accompagnato dalla ricevuta della relativa tassa di **€ 100,00** che dovrà essere versata a **UISP Sede Nazionale Decentrata** (Lega nuoto) **c/c n° 1656289** c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - sede di Bologna- **IBAN: IT 40 N 05387 02400 000001656289**.

1.1 Reclamo

Entro i 30 (trenta) minuti che precedono l'inizio della gara, le Società avranno facoltà di presentare all'arbitro un reclamo scritto in ordine ai fatti riscontrabili prima dell'avvio della stessa (ad esempio irregolarità del campo di gara, temperatura dell'acqua etc.) o agli adempimenti preliminari allo svolgimento della gara (ad esempio controllo dei tesseramenti), con l'indicazione delle prescrizioni che si ritengono violate.

Qualsiasi reclamo presentato dalle Società in merito alle circostanze di cui sopra, dopo che la gara ha avuto inizio, sarà dichiarato inammissibile. L'accertamento dei fatti e degli adempimenti segnalati sarà di competenza esclusiva dell'arbitro designato a dirigere la gara, che avrà l'obbligo di riferirne nel verbale di gara unitamente alle proprie conclusioni.

Per tutte le altre ipotesi, diverse da fatti e adempimenti riscontrabili prima dell'avvio della gara, le Società potranno presentare, entro il termine della partita, preavviso di reclamo, per mezzo del proprio dirigente, che verrà sottoscritto con contestuale versamento della tassa di **€ 50,00**.

L'arbitro alleggerà il preavviso di reclamo e l'attestazione del pagamento della relativa tassa al verbale che sarà consegnato alla Commissione Disciplinare presente durante la manifestazione. La squadra che ha presentato preavviso di reclamo è tenuta, nelle due ore successive alla disputa della partita, ad esplicitare il reclamo e consegnarlo, sottoscritto dal proprio dirigente, alla Commissione Disciplinare, affinché possa esaminarlo prima dell'adozione del provvedimento.

1.2 Ricorso ai provvedimenti della Commissione Disciplinare

I ricorsi saranno acquisiti e licenziati dall'Ufficio di Presidenza della Lega Nuoto Nazionale.

Eventuali ricorsi, sui provvedimenti decisi dalla Commissione Disciplinare, andranno presentati entro 5 giorni dalla data di emissione del provvedimento. Sarà presa a riferimento la data del timbro Postale. E' possibile dare preavviso di ricorso tramite fax.

Il ricorso, dettagliato e motivato, andrà presentato, nei termini sopra indicati, al Presidente della Lega Nazionale Nuoto, Via Riva Reno Bologna, e accompagnato dalla ricevuta di pagamento della Tassa di Ricorso di **€ 100,00**, pagata tramite bonifico bancario a **UISP Sede Nazionale Decentrata** (Lega nuoto) **c/c n° 1656289** c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - sede di Bologna- **IBAN: IT 40 N 05387 02400 000001656289**.

Il ricorso per i provvedimenti disciplinari di primo grado relativi all'art. 1.1, è ammissibile solo se preceduto dal reclamo presentato nei tempi e nelle modalità stabilite nel precedente articolo RDP 1.1.

1.3 Sanzione Automatica

Gli atleti responsabili di atti di brutalità, saranno puniti con la squalifica automatica di 2 (due) partite di Campionato, salvo maggiorazioni emesse dalla Commissione Disciplinare. Se recidiva dello stesso atleta oltre alle due, o più, partite, alla società saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

- € 100,00 per la prima recidiva;
- € 150,00 per quelle successive.

Gli atleti responsabili di: Cattiva Condotta, Linguaggio Scorretto, Rifiuto di Obbedienza o Mancanza di Rispetto verso Arbitro o Ufficiali di Gara, Gioco Violento, Persistere nel Gioco Sleale, saranno puniti con la squalifica automatica di 1 (una) partita di Campionato, salvo maggiorazioni della Commissione Disciplinare.

In caso di recidiva, qualora il fatto commesso sia della stessa indole di quello precedente, oltre alla squalifica del giocatore si applica alla società la sanzione pecuniaria di € 50,00. Qualora sia di indole diversa, la sanzione pecuniaria è di € 30,00.

Articolo 2. PANCHINE

2.1 Panchina

Saranno autorizzati a sedere in panchina: 8 (otto) giocatori di riserva, l'allenatore e il dirigente accompagnatore (**tutti provvisti di tessera Uisp valida**).

I presenti in panchina dovranno essere iscritti a verbale con indicata la qualifica ed il numero di tessera UISP e non potranno allontanarsi dalla propria panchina, ad eccezione del tecnico, salvo che nell'intervallo dei tempi e durante i time-out. I dirigenti accompagnatori devono avere la tessera UISP D ed essere regolarmente inseriti nella lista della società presentata all'arbitro e non allontanarsi né alzarsi una volta iniziato l'incontro.

L'arbitro, qualora i presenti in panchina assumessero atteggiamenti irrispettosi nei confronti del suo operato, della giuria, degli avversari, potrà espellerli immediatamente dal campo esponendo loro il cartellino rosso, ed essi dovranno raggiungere immediatamente gli spogliatoi e non potranno in alcun modo trattenersi in panchina.

Atti e comportamenti aggressivi di atleti, tecnici e dirigenti nei confronti dell'arbitro o della giuria saranno sanzionati con l'immediata interruzione della partita e la sconfitta per 0-5 della squadra cui appartengono i tesserati.

Qualora gli atleti, i tecnici e i dirigenti siano stati individuati e le loro generalità siano state indicate nel referto arbitrale, oltre alle suddette sanzioni, la Commissione Disciplinare applicherà ai medesimi soggetti:

- per la prima infrazione, la sanzione della sospensione a termine o squalifica per una o più partite;
- per le successive infrazioni, la sanzione della sospensione a termine o squalifica per una o più partite, oltre a un'ammenda pari a 200,00 euro a carico della società.

Nell'ipotesi in cui tali soggetti non siano stati compiutamente individuati e segnalati, le società risponderanno delle infrazioni commesse a titolo di responsabilità oggettiva nella seguente misura:

- per la prima infrazione, ammenda di € 250,00;
- per le successive infrazioni, ammenda di € 250,00 e penalizzazione di 3 punti in classifica.

I giocatori in panchina dovranno, per tutta la durata dell'incontro, indossare la calottina, ad eccezione dei giocatori espulsi definitivamente per Cattiva Condotta e/o Brutalità, che dovranno rapidamente abbandonare il piano vasca e recarsi negli spogliatoi. Non sarà consentito sostare sugli spalti, o comunque nella zona riservata al pubblico.

Qualora i giocatori espulsi omettano di raggiungere e sostare negli spogliatoi per tutta la durata dell'incontro, tale condotta sarà considerata come una circostanza aggravante e quindi valutata dalla Commissione Disciplinare ai fini della determinazione del numero di partite di squalifica.

2.2 Allenatori

L'allenatore dovrà sedere in panchina e potrà, nelle fasi in cui la squadra sarà in possesso di palla, alzarsi dalla panchina e seguire l'azione senza intralciare l'operato dell'arbitro, sino al limite dei propri 5 (cinque) metri. Nella fase di difesa il tecnico dovrà velocemente riprendere posizione nello spazio antistante alla propria panchina. L'allenatore potrà impartire istruzioni alla squadra usando un linguaggio pacato che rientri nell'ambito della correttezza sportiva.

Atteggiamenti difformi potranno essere sanzionati dall'arbitro con il cartellino giallo quale ammonizione e con il cartellino rosso, che prevede l'espulsione, per il reiterarsi del comportamento scorretto o per comportamento particolarmente scorretto nei riguardi dell'arbitro, della giuria, del pubblico, degli avversari etc.

L'allenatore espulso dovrà abbandonare il campo di gioco e prendere posto obbligatoriamente all'interno degli spogliatoi o all'esterno dell'impianto sino al termine della partita, senza poter partecipare attivamente all'incontro. Non sarà consentito stazionare sugli spalti o nella zona comunque adibita al pubblico.

Qualora l'allenatore ottemperi a tale prescrizione, nessuna ulteriore sanzione sarà applicata dalla Commissione Disciplinare; in caso contrario, l'allenatore sarà sanzionato con 1 partita di squalifica, salvo maggiorazioni laddove la condotta posta in essere integri gli estremi di altri illeciti sportivi.

In caso di recidiva, ovvero qualora nel corso del campionato l'allenatore venga espulso una seconda volta con cartellino rosso, si applica la sanzione di 2 partite di squalifica, elevata a 3 partite nell'ipotesi in cui ometta, dopo l'espulsione, di prendere posto negli spogliatoi o all'esterno dell'impianto.

L'allenatore, in caso di espulsione, sarà sostituito nelle sue funzioni (dare disposizioni ai giocatori, effettuare sostituzioni e chiamare il time-out) dall'eventuale 2° allenatore o dal dirigente in panchina, che comunque non potranno alzarsi dalla panchina se non durante l'intervallo tra i tempi di gioco e durante l'interruzione del time-out.

Articolo 3. ARBITRI

3.1 Arbitri

Gli Arbitri avranno il controllo assoluto del gioco, e la loro autorità sui giocatori dovrà essere effettiva durante tutto il tempo che essi sono nell'area delimitata della piscina.

Tutte le decisioni degli Arbitri, in materia di fatto, sono definitive e la loro interpretazione del regolamento deve essere accettata durante tutta la partita. In qualsiasi situazione gli Arbitri non

devono fare congetture per quanto riguarda i fatti, ma debbono interpretare al massimo della loro abilità quello che rilevano.

Gli Arbitri hanno l'autorità di ordinare ad un giocatore di uscire dall'acqua ai sensi delle suddette regole e, nel caso in cui il giocatore si rifiutasse di uscire, la partita dovrà essere sospesa.

Gli Arbitri hanno l'autorità di ordinare l'allontanamento dal piano vasca ad un qualsiasi giocatore, una riserva, uno spettatore, o un dirigente, il cui comportamento gli impedisca di svolgere i propri compiti in maniera appropriata ed imparziale.

Gli Arbitri hanno il diritto di sospendere la partita in qualsiasi istante se, a loro giudizio, la condotta dei giocatori o degli spettatori oppure altre circostanze possono impedire il regolare svolgimento della stessa. In tutti i casi in cui la partita fosse interrotta, gli Arbitri dovranno stendere

un verbale ed inoltrarlo alla Commissione Disciplinare.

Articolo 4. RESPONSABILITA' OGGETTIVA

4.1 Responsabilità oggettiva

Le Società saranno ritenute responsabili dei comportamenti dei propri sostenitori individuati come tali e soggetti terzi comunque manifestatisi in ragione delle ingiurie, minacce, offese proferite nonché di eventuali danni arrecati agli arbitri, ai componenti della giuria, ai dirigenti ed ai giocatori che avvengano nel periodo precedente o durante o successivo all'incontro.

Tali comportamenti saranno sanzionati:

- la prima volta con l'ammenda di € 200,00;
- la prima recidiva con l'ammenda di € 250,00 e la penalizzazione di 3 punti in classifica.

Articolo 5. AMMENDE

5.1

Le ammende comminate dalla Commissione Disciplinare andranno pagate alla UISP Lega Nazionale Nuoto **entro 7 dalla data di emissione.**

Il pagamento andrà effettuato tramite Bonifico Bancario....

Nella causale andrà indicato: Nome Società Ammenda del xx/xx/xx. Copia dell'avvenuto pagamento andrà inviato all'indirizzo palla.nuoto@uisp.it.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti saranno comminate le seguenti sanzioni:

- **In caso di mancato pagamento la Società non potrà prendere parte alle successive manifestazioni organizzata dalla UISP Lega Nazionale Nuoto**

Eventuale ricorso di 2° grado, presentato in seguito alle decisioni della Commissione Disciplinare, entro i termini descritti all'articolo 1.2 RDP, NON esentano le Società dal pagamento delle nei termini sopra descritti.